

Autori

Giuseppe Amarelli	Professore associato di diritto penale, Università di Napoli Federico II
Ludovica Arato	Avvocato del Foro di Genova. Dottore di ricerca in diritto penale, Università di Genova
Luca Bisori	Avvocato del Foro di Firenze. Dottore di ricerca in discipline penalistiche, Università di Firenze
Antonella Madeo	Ricercatore di diritto penale, Università di Genova
Michela Miraglia	Ricercatore di diritto processuale penale, Università di Genova
Annamaria Peccioli	Professore associato di diritto penale, Università di Genova
Marco Pelissero	Professore ordinario di diritto penale, Università di Torino
Carlo Ruga Riva	Professore associato di diritto penale, Università di Milano Bicocca
Francesca Vassallo	Dottoranda di ricerca in diritto processuale penale, Università di Genova

Opere di carattere generale

Le opere incluse in questo elenco vengono richiamate, nella bibliografia annessa a ciascun capitolo, con carattere grassetto

- (a) AA.VV., *Appendice I nuovi "ecodelitti". Legge 22 maggio 2015, n. 68*, in *Parte Generale e Speciale, Riforme 2008-2015*, in CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA (diretto da), *Trattato di diritto penale*, Torino, 2015.
- (b) AA.VV., *Diritto penale dell'ambiente*, Bari, 2006.
- (c) AA.VV., *La tutela penale del patrimonio artistico*, Milano, 1977.
- ALBAMONTE, *Le sanzioni per gli abusi edilizi*, Roma, 1987.
- AMELIO, FORTUNA (a cura di), *La tutela penale dell'ambiente*, Torino, 2000.
- AMOROSINO, *Il governo dei sistemi territoriali*, Padova, 2008.
- ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, II, a cura di Grosso, Milano, 2018¹⁴.
- ANTONUCCI, *Commento al codice dei beni culturali e del paesaggio*, Napoli, 2009.
- ASSINI, *Diritto urbanistico. Governo del territorio, ambiente e opere pubbliche*, Padova, 2003.
- AZZALI, *La tutela penale dell'ambiente: un'indagine di diritto comparato*, Padova, 2001.
- BAJNO, *La tutela penale del territorio*, Milano, 1980.
- BARBUTO, *Reati edilizi ed urbanistici*, Torino, 1995.
- BERNASCONI, *Il reato ambientale. Tipicità, offensività, antigiuridicità, colpevolezza*, Pisa, 2008.
- BETTIOL R., *La tutela penale dell'assetto territoriale nelle norme per l'edificabilità dei suoli*, Padova, 1978.
- BRESCIANO, *I reati edilizi ed urbanistici. Aspetti di diritto sostanziale e processuale*, Milano, 1993.
- BRESCIANO, PADALINO, MORICHINI, *I reati urbanistici*, Milano, 2000.
- BUZZEGOLI, SCARCELLA, *La tutela penale del territorio e del paesaggio. Condoni edilizio ed ambientale*, Milano, 2009.
- CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA (diretto da), *Trattato di diritto penale*, XI, Torino, 2012.

- CAJA (a cura di), *Il testo unico dei beni culturali ed ambientali*, Milano, 2000.
- CAMMELLI (a cura di), *La nuova disciplina dei beni culturali ed ambientali*, Bologna, 2000.
- CATENACCI, *La tutela penale dell'ambiente. Contributo all'analisi delle norme a struttura "sanzionatoria"*, Padova, 1996.
- CATERINI, *Effettività e tecniche di tutela nel diritto penale dell'ambiente*, Napoli, 2017.
- CENTOFANTI, *L'abusivismo edilizio. Vigilanza, controlli, reati, sanzioni civili, penali e fiscali*, Milano, 2006.
- CERUTI (a cura di), *Aree naturali protette. Commentario alla legge 394 del 1991*, Milano, 1996.
- CIVITARESE MATTEUCCI, FERRARI, URBANI (a cura di), *Il governo del territorio*, Milano, 2003.
- CONTI (a cura di), *Il diritto penale dell'impresa*, Padova, 2001.
- CORNACCHIA, PISANI, *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, Bologna, 2018.
- D'AGOSTINO, SALOMONE (a cura di), *La tutela dell'ambiente. Profili penali e sanzionatori*, Padova, 2011.
- (a) D'ANGELO, *Abusi e reati edilizi*, Santarcangelo di Romagna, 2012⁴.
- (b) D'ANGELO, *Come sanare gli abusi edilizi*, Santarcangelo di Romagna, 2012.
- DE CESARIS, NESPOR (a cura di), *Codice dell'ambiente*, Milano, 1999.
- (a) DE SANTIS G., *Il nuovo volto del diritto penale dell'ambiente*, Roma, 2017.
- (b) DE SANTIS G., *Diritto penale dell'ambiente. Un'ipotesi sistematica*, Milano, 2012.
- DI NARDO, DI NARDO, *I reati ambientali*, Padova, 2006².
- DOLCINI, MARINUCCI (a cura di), *Codice penale commentato*, Milano, 2015⁴.
- FANTIGROSSI, PISCITELLI (a cura di), *La nuova disciplina edilizia*, Piacenza, 2001.
- FERRARA, FERRARI (a cura di), *Commentario al testo unico dell'edilizia*, Padova, 2005.
- FERRARI (a cura di), *La disciplina pubblica dell'attività edilizia*, Milano, 2002.
- FIALE A., *Illeciti edilizi*, Napoli, 2010.
- FIALE A., FIALE E., *Diritto urbanistico*, Napoli, 2015¹⁵.
- FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale*, p.s., I, Bologna, 2012⁵.
- FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, Milano, 2015.
- GAITO, RONCO (a cura di), *Leggi penali complementari commentate*, Torino, 2009.
- GIARDA, SPANGHER (a cura di), *Codice di procedura penale commentato*, Milano, 2010⁴.
- GIUFFRÈ, *Sanatoria e repressione degli abusi edilizi*, Napoli, 1985.
- GIUNTA (a cura di), *Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali*, Padova, 2007².
- GRASSI, CECCHETTI, ANDRONIO (a cura di), *Ambiente e diritto*, II, Firenze, 1999.
- (a) ITALIA (a cura di), *Testo unico sull'edilizia – Commento al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, modificato ed integrato con D. lgs. 27 dicembre 2002, n. 301*, Milano, 2003.
- (b) ITALIA (a cura di), *Testo unico sui beni culturali. Commento al d. legisl. 29 ottobre 1999, n. 490*, Milano, 2000.
- (a) LATTANZI, LUPO (a cura di), *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, I, Milano, 2012.
- (b) LATTANZI, LUPO (a cura di), *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, VI, Milano, 2012.

- (c) LATTANZI, LUPO (a cura di), *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, IX, Milano, 2012.
- (d) LATTANZI, LUPO (a cura di), *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, XIII, Milano, 2010².
- LO MONTE, *Diritto penale e tutela dell'ambiente*, Milano, 2004.
- LUGARESI, *Diritto dell'ambiente*, Padova, 2012⁴.
- MAGLIA (a cura di), *Codice dell'ambiente commentato con la giurisprudenza*, Piacenza, 2011²¹.
- (a) MANNA (a cura di), *Il nuovo diritto penale ambientale. Legge 22 maggio 2015, n. 68*, Roma, 2016.
- (b) MANNA (a cura di), *Il codice dei beni culturali e del paesaggio. Gli illeciti penali*, Milano, 2005.
- (a) MANSI, *Il nuovo testo unico per i beni culturali ed ambientali*, Padova, 2000.
- (b) MANSI, *La tutela dei beni culturali*, Padova, 1998.
- MASTRAGOSTINO (a cura di), *Il testo unico sull'edilizia*, Bologna, 2005.
- MELCHIONDA, DE PRETIS (a cura di), *La disciplina amministrativa e penale degli interventi edilizi*, Trento, 2003.
- MENGOLI, *Introduzione al diritto urbanistico*, Milano, 2012.
- (a) PADOVANI, *Codice penale*, Milano, 2011⁵.
- (b) PADOVANI (a cura di), *Leggi penali complementari*, Milano, 2007.
- PALAZZO, PALIERO (a cura di), *Commentario breve alle leggi penali*, Padova, 2007².
- PALMIERI, *Contributo ad uno studio sull'oggetto della tutela nel diritto penale dell'ambiente*, Napoli, 2006.
- PANAGIA, *La tutela dell'ambiente naturale nel diritto penale d'impresa*, Padova, 1993.
- PARODI, GEBBIA, BORTOLOTTI, CORINO, *I nuovi delitti ambientali (l. 22 maggio 2015, n. 68)*, Milano, 2015.
- PATRONO, *Inquinamento industriale e tutela dell'ambiente*, Padova, 1980.
- PETELLA S., *La responsabilità da reato degli enti per gli illeciti ambientali in Italia e nel Regno Unito*, Roma, 2015.
- (a) RAMACCI L., *I reati edilizi. Disciplina, sanzioni e casistica*, Milano, 2016³.
- (b) RAMACCI L., *Diritto penale dell'ambiente*, Piacenza, 2015.
- REYNAUD, *La disciplina dei reati urbanistici*, Torino, 2007.
- ROMANO B. (a cura di), *I reati ambientali alla luce del diritto dell'Unione Europea*, Padova, 2013.
- RONCO, ARDIZZONE (a cura di), *Codice penale ipertestuale*, Torino, 2007².
- ROTILI, *La tutela delle cose di interesse artistico e storico*, Napoli, 1978.
- (a) RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, Torino, 2016³.
- (b) RUGA RIVA, *La legge sugli ecoreati. Commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, Torino, 2015.
- (c) RUGA RIVA (a cura di), *La legge sugli ecoreati due anni dopo. Un dialogo tra dottrina e giurisprudenza*, Torino, 2017.
- SANDULLI M.A. (a cura di), *Testo unico dell'edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e succ. modifiche)*, Milano, 2009².
- SINISCALCO (a cura di), *Reati e illeciti amministrativi in materia di inquinamento*, Padova, 1997.

SIRACUSA, *La tutela penale dell'ambiente. Bene giuridico e tecniche di incriminazione*, Milano, 2007.

STELLA RICHTER, *I principi del diritto urbanistico*, Milano, 2006².

TAMIOZZO, *La legislazione dei beni culturali ed ambientali*, Milano, 2000.

TANDA, *I reati urbanistico-edilizi*, Padova, 2016².

TELESCA M., *La tutela penale dell'ambiente. I profili problematici della legge n. 68/205*, Torino, 2016.

Parte Prima Tutela penale dell'ambiente

Capitolo I Parte generale

Sommario

1. Il senso di una parte generale di diritto penale dell'ambiente. – 2. Il quadro normativo d'insieme. – 3. Il c.d. Testo unico ambientale. – 4. Il bene giuridico. – 4.1. La c.d. tutela di funzioni. – 5. Tecniche di tutela e struttura dei reati ambientali. – 5.1. Il titolo VI-*bis* del codice penale: un cambio di paradigma. – 6. La funzione ripristinatoria del diritto penale ambientale. – 6.1. La confisca. – 6.2. L'omessa bonifica quale norma di chiusura del sistema. – 7. I principi generali di diritto ambientale di potenziale rilievo penalistico. – 7.1. Il principio di necessaria modifica normativa espressa e i rapporti con l'art. 2 c.p. – 7.2. Principio dell'azione ambientale (posizioni di garanzia e doveri di precauzione). – 7.2.1. Una posizione di garanzia di tutti per tutti i reati ambientali? – 7.2.2. Principio di precauzione e reati ambientali. – 7.3. Principi di sussidiarietà e di leale collaborazione (l'apporto regionale alla configurazione di reati ambientali). – 7.4. Principio dello sviluppo sostenibile e diritto di accesso alle informazioni ambientali. – 8. I principi penali di fronte alle esigenze di tutela ambientale. – 8.1. Principio di legalità e problemi di integrazione del precetto ad opera di fonti diverse dalla legge statale ordinaria. – 8.1.1. Il rinvio ad atti amministrativi. – 8.1.2. Il rinvio a fonti statali secondarie. – 8.1.3. Il rinvio a fonti regionali. – 8.1.4. Il rinvio a fonti comunali. – 8.1.5. Il rinvio a fonti comunitarie. – 9. Principio di offensività e reati ambientali. – 9.1. Inoffensività in concreto e reati ambientali. – 9.2. La non punibilità per particolare tenuità del fatto. – 9.3. L'estinzione delle contravvenzioni ambientali. – 10. Colpevolezza e reati ambientali. – 11. I soggetti. – 12. La delega di funzioni. – 13. La responsabilità dell'ente da reato ambientale. – 14. L'interpretazione delle fattispecie penali ambientali, tra vincoli europei e vincoli costituzionali. – 15. Un'introduzione alla parte "speciale" del diritto penale dell'ambiente. – 15.1. Il disastro ambientale. – 15.2. L'omessa bonifica contravvenzionale. – 15.2.1. Il reato di omessa comunicazione di evento potenzialmente contaminante. – 15.3. I reati in tema di AIA. – *Bibliografia.*

1. Il senso di una parte generale di diritto penale dell'ambiente.

Il diritto penale ambientale, come vedremo subito, presenta caratteristiche peculiari, capaci di produrre tensioni sul volto classico del diritto penale, i cui

principi, tecniche di tutela e istituti rischiano di essere rimodellati in forme relativamente inedite, meritevoli di attenzione critica.

In primo luogo l'ambiente, specie in talune visioni culturali e ideologiche, talvolta filtrate in giurisprudenza, reclama una tutela particolarmente forte, essendo percepito come **precondizione di contesto** per l'affermarsi di tutti gli altri beni e valori legati alla persona umana o alla collettività.

In secondo luogo, da diversi decenni, la **legislazione europea** impone agli Stati membri una **tutela elevata ed effettiva dell'ambiente**, originariamente imperniata su – non meglio qualificate – sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, e da ultimo declinata in veri e propri obblighi di incriminazione [cfr. direttive 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e 123/2009/CE sull'inquinamento marino prodotto da navi].

In terzo luogo, la **tecnica di tutela** caratteristica del diritto penale ambientale, almeno fino alla riforma del 2015 [cfr. *infra*, 5.1.], che vede il **diritto penale in funzione sanzionatoria di precetti amministrativi**, ha finito con il riversare nel diritto penale le caratteristiche a loro volta peculiari del *diritto amministrativo ambientale*: un diritto definito della modernità (per il suo rapporto con le tecnologie e con la complessità), innovativo (anticipatorio di istituti poi penetrati in altri settori dell'ordinamento), teso a individuare criteri ordinatori della complessità (e dunque debitore della interdisciplinarietà dei saperi e della pluralità di interessi pubblici coinvolti), progettuale (preventivo) più che reattivo, tendenzialmente omniregulatorio, ovvero in sintesi un **diritto speciale** i cui principi non coincidono e talvolta confliggono con quelli generali di diritto amministrativo [cfr. l'efficace sintesi di DELL'ANNO, 285 ss.].

Il diritto penale dell'ambiente si caratterizza fin dalle origini per la preminenza del **formante giurisprudenziale**.

A fronte di un legislatore lento nell'affrontare i problemi ambientali acuiti dal *boom* industriale e dal progresso bio-tecnologico, la giurisprudenza ha fin dagli anni '60 dato vita ad un **diritto vivente vivace**, talvolta a torto o a ragione percepito come supplente rispetto ad esigenze di tutela non soddisfatte da specifiche normative.

Dinnanzi ad un formante legislativo inizialmente povero, e successivamente settoriale, caotico e mal o per nulla coordinato, la dottrina ha iniziato a svolgere la sua funzione di analisi e sistemazione critica del complesso materiale normativo solo a partire dagli anni '80 [BAINO; PATRONO; PANAGIA; CATENACCI; (a) VERGINE; negli ultimi quindici anni l'interesse scientifico si è riaperto: v. AZZALI; LO MONTE; BERNASCONI; PALMIERI; SIRACUSA, TELESCA; (a) PLANTAMURA; (a) e (b) DE SANTIS, dando vita anche a opere di manualistica e a commentari: L. RAMACCI, (a) AA.VV., (b) RUGA RIVA, CORNACCHIA, PISANI, GIUNTA, FIMIANI, CATERINI, (a) MANNA, (a) RUGA RIVA, PETELLA, (c) MANNA].

I fattori anzidetti, combinandosi in varia misura, hanno plasmato un diritto vivente particolarmente sensibile ad esigenze di **effettività della tutela** di un bene sempre più sentito come primario.

Di qui l'opportunità di uno studio della fisionomia assunta in materia am-

bientale dai **principi penali costituzionali (legalità, offensività, colpevolezza)** [sul tema della eventuale modulabilità dei principi garantistici v. PALAZZO, 551 s.], dagli scopi della pena [sui quali vedi specialmente (a) BISORI], dalle tecniche di tutela penalistica e da taluni istituti (es. delega di funzioni, caso fortuito).

Ma vi è di più.

Per certi versi il diritto penale ambientale è stato ed è il campo di sperimentazione più avanzato (nel bene o nel male) di tecniche di tutela, criteri di interpretazione e principi poi trapassati in altri settori dell'ordinamento penale.

Si pensi al tema degli obblighi di incriminazione, posto dai taluni giudici negli anni '70, rispetto a lamentate insufficienze della legislazione penale in tema di inquinamenti [la c.d. legge Merli, n. 379/1976 sull'inquinamento delle acque: sulla vicenda v. FIANDACA, TESSITORE, 44 s.], e (im)posto dall'Unione europea in questi anni con le prime direttive che esplicitamente richiedono agli Stati membri di incriminare determinate condotte offensive dell'ambiente; alla tecnica del pericolo astratto, affinatasi e studiata in particolare in riferimento ai reati di inquinamento [FIANDACA, TESSITORE, 38 s.] ed oggi degli illeciti di rischio [ad es. in tema di OGM]; alla tematica delle norme penali a struttura sanzionatoria, approfondita proprio a partire dalle norme penali ambientali [CATENACCI]; alla questione della interpretazione comunitariamente conforme, sviluppatasi intorno alla definizione di rifiuto; al principio di precauzione, nato in campo ambientale e poi penetrato in altri settori, fino a lambire la colpa *tout court*; alla questione della disapplicazione dell'atto amministrativo elemento di fattispecie da parte del giudice penale, dibattuta nel diritto penale dell'urbanistica sul tema vedi ora DI LANDRO; alla sindacabilità delle norme di favore quand'anche contenute in fonti comunitarie prive di effetti diretti, teorizzata dalla Corte costituzionale, per la prima volta, in tema di rifiuti [C. cost., 8.1.2010, n. 28, in *Cass. pen.*, 2010, 1738 ss., caso delle ceneri di pirite qualificate dal legislatore italiano come sottoprodotto].

Gli accennati caratteri peculiari e innovativi del diritto penale dell'ambiente suggeriscono, nell'ambito di un Trattato che aspira a coniugare profili teorici e pratici, di anteporre una **parte generale** all'analisi delle singole, molteplici norme di parte speciale, alla ricerca di principi che aiutino a leggere un materiale normativo particolarmente complesso ed eterogeneo.

2. Il quadro normativo d'insieme.

La delimitazione del quadro normativo concernente l'ambiente è operazione tutt'altro che agevole, stante la sua «relativa inafferrabilità concettuale ed empirica» [PALAZZO, 547 s.].

La difficoltà deriva non solo dalla intrinseca ambiguità del termine, soggetto ad accezioni più o meno ampie a seconda che vi si ricomprendano le sole componenti della biosfera (acqua, aria, suolo) unitamente alla flora e la fauna che la abi-

tano, ovvero anche il territorio inteso come assetto urbanistico, il paesaggio e i beni culturali [cfr. CATENACCI, 4 ss.; (d) GIUNTA, 1150 ss.], quanto dal fatto che l'ambiente, più che costituire una materia in senso proprio, esprime un **valore, trasversale** a più campi di materia (ad es. agricoltura, grandi reti di trasporto, protezione civile, governo del territorio, salute ecc.) [C. cost., 26.7.2002, n. 407, in *Dir. e giust.*, 2002, 34, 40; in dottrina BIN, PITRUZZELLA, 430 s.; per una lettura diversa, che non esclude la materialità del bene "ambiente" v. però DELL'ANNO, 297].

Sicché dal punto di vista del penalista, abbiamo a che fare con un **modo di disciplina** (il diritto penale) che incide su fasci di interessi riconducibili a più ambiti materiali: basti pensare alla disciplina degli OGM, materia complessa che tocca l'agricoltura, l'ambiente e la salute dell'uomo [C. cost., 17.3.2006, n. 116, in *Giur. cost.*, 2006, 1099 ss.].

L'**ambiente** considerato dal legislatore è un **luogo antropizzato e funzionale (anche) alla vita dell'uomo**, ove le risorse naturali debbono convivere con il patrimonio culturale e con un determinato assetto del territorio e del paesaggio plasmato dall'uomo.

In questo senso l'art. 5 comma 1 lett. b) d.lgs. n. 152/2006 [sull'importanza di tale testo normativo cfr. *infra*, 3] definisce «impatto ambientale: l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici».

Ancor più icasticamente l'art. 4 comma 4 d.lgs. n. 152/2006 individua i seguenti fattori da considerarsi nella valutazione ambientale dei progetti:

1) l'uomo, la fauna e la flora; 2) il suolo, l'acqua, l'aria e il clima; 3) i beni materiali ed il patrimonio culturale; 4) l'interazione tra i fattori di cui sopra [nella giurisprudenza penale v., in riferimento ad una imputazione per reato paesaggistico ambientale, ma per più ampie considerazioni, Cass., Sez. III, 30.5.2012, P.G. in proc. Polillo, in www.lexambiente.it: «La V.i.a. è stata individuata come uno strumento di tutela dell'ambiente nella sua accezione più ampia, e cioè quale sistema integrato che condiziona la qualità della vita dell'uomo anche nella sua proiezione futura; appare, dunque errato, limitare la disciplina in tema di V.i.a. alla sola tutela delle specie animali e vegetali e omettere l'importanza rivestita anche ai fini del paesaggio e del contesto in cui le specie viventi e l'uomo si collocano»].

Da sempre si riconduce al dominio del diritto penale ambientale la disciplina degli **inquinamenti** (delle acque, del suolo, dell'aria ed acustico), tradizionalmente collocata nella legislazione complementare.

Del pari rientrano nel campo del diritto penale ambientale fattispecie codicistiche introdotte di recente dal legislatore [**incendio boschivo**, art. 423-*bis* c.p., *infra*, Cap. VIII, 4.3] o impiegate dalla giurisprudenza a tutela dell'ambiente [c.d. **danneggiamento idrico**, art. 635 c.p., *infra*, Cap. IV, 4.10; avvelenamento delle acque; **getto pericoloso di cose** in relazione ad emissioni in atmosfera e al c.d. elettrosmog, art. 674 c.p., *infra*, Cap. V, 6; disastro innominato, nella forma del c.d. **disastro ambientale**, artt. 434 e 449 c.p., *infra*, 15.1].

Da ultimo, enorme rilievo assume il **nuovo titolo VI-*bis* del c.p.**, introdotto con legge n. 68/2015, dedicato ai delitti ambientali e a numerose altre norme (circostan-

ze aggravanti, sanzioni ablativo ecc.), che ha ridisegnato l'assetto della tutela penale dell'ambiente (cfr. *infra*, 5.1).

Con l'accrescersi della sensibilità ambientale e dei rischi connessi alle nuove tecniche e tecnologie, le normative riconducibili alla protezione dell'ambiente si sono moltiplicate.

Si pensi alle discipline (anche) penali in tema di **sostanze e preparati pericolosi e sostanze radioattive** [cfr. *infra*, Cap. VI] e di **organismi geneticamente modificati** [cfr. *infra*, Cap. VII].

Le normative penali fin qui evocate sono riconducibili a ciò che l'art. 117 lett. s) Cost. denomina "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema".

Accanto alle citate normative la legislazione italiana conosce da tempo discipline penali volte a proteggere, l'ordinato (pianificato) **assetto urbanistico** [d.P.R. n. 380/2001, *infra*, Parte seconda, Sez. II, Cap. I], i **beni culturali** e le **aree** e gli **immobili sottoposti a vincoli paesistico-ambientali** [d.lgs. n. 42/2004, *infra*, Parte seconda, Sez. II, Capp. V e VI].

Si tratta di un filone di tutela connesso ma distinto da quello ambientale in senso stretto [cfr. già **CATENACCI**, 31] che distingueva la tutela dell'ambiente (degli ecosistemi naturali) rispetto alla tutela dei beni ambientali (territorio, paesaggio, patrimonio culturale)].

Analogamente nella Costituzione i "beni culturali" sono ricondotti alla competenza esclusiva statale, accanto alla "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" (art. 117 comma 2 lett. s), mentre il "governo del territorio" (art. 117 comma 3) è inserito nell'elenco delle materie di competenza concorrente Stato-Regioni.

D'altro canto il paesaggio, la cui tutela è tradizionalmente ancorata all'art. 9 Cost., viene oggi ricondotta dalla giurisprudenza costituzionale [C. cost., 23.3. 2012, n. 66, in *Urbanistica e appalti*, 2012, 7, 743], sul piano delle competenze per materia legislativa, alla materia ambientale, a riprova delle strette correlazioni tra ambiente e paesaggio.

Fermo restando il carattere convenzionale di ogni definizione [(e) **PULITANO**, 41], la formula del Trattato, che in quanto tale aspira ad una **visione unitaria** di ciò che nel diritto positivo può essere – e nel nostro campo è ancora in parte – distinto e frammentato, giustifica una trattazione ampia **di ambiente**, non limitata alla tutela contro gli inquinamenti delle componenti della biosfera, ovvero a taluni degli elementi (aria, acqua) con cui i filosofi presocratici spiegavano la nascita del mondo, bensì estesa – continuando nel parallelismo – alla terra e al fuoco, inteso quest'ultimo come attività dell'uomo, eterno Prometeo [JONAS, XXVII] il quale creando opere che incidono sul territorio e sul paesaggio e inventando o maneggiando cose (sostanze pericolose, energia radioattiva, OGM, ecc.) crea rischi per sé e per l'ambiente che occupa.

La delimitazione normativa proposta, pur nella sua ineliminabile arbitrarietà, da un lato è in linea con la sopra riportata definizione di impatto ambientale contenuta nel d.lgs. n. 152/2006, e dall'altro appare coerente con le **fonti euro-**

pee, le quali comprendono nella c.d. criminalità ambientale, oltre ai reati di inquinamento, il traffico illecito di specie animali e vegetali protette, di beni culturali, di materiali nucleari e radioattivi, il deterioramento di habitat all'interno di siti protetti, l'esercizio di attività industriali pericolose per l'ambiente o la salute umana [cfr. Decisione quadro sul mandato d'arresto europeo 2002/584/GAI, e più di recente la direttiva 2008/99/CE del Parlamento e del Consiglio del 19.11.2008 sulla tutela penale dell'ambiente].

3. Il c.d. Testo unico ambientale.

Storicamente la materia ambientale si è caratterizzata per la pluralità delle fonti e per la frammentarietà delle discipline, tendenzialmente riferite a singoli settori (acque, rifiuti, aria, ecc.).

Il Parlamento, nel 2004, ha approvato la legge n. 308/2004, con la quale ha delegato il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi di «riordino, coordinamento e integrazione della legislazione in materia ambientale ...» in vari settori, tra i quali i tre sopra menzionati.

Il Governo ha ottemperato alla delega emanando il d.lgs. n. 152/2006, recante “**Norme in materia ambientale**” con il quale ha finalmente accorpato in un testo organico le tre discipline (**acque, aria, rifiuti**), storiche apripista del diritto ambientale.

La disciplina penalistica, in linea con la sua funzione tendenzialmente sanzionatoria [*infra*, 5], è posta in coda alle discipline amministrative di settore (acque, artt. 137 ss.; rifiuti, artt. 256 ss.; aria, art. 279).

Nella prassi il testo normativo in esame viene denominato **codice dell'ambiente** o testo unico, posto che regola organicamente i principali istituti (valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica, autorizzazione integrata ambientale), discipline (tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente) e settori (acque, rifiuti, aria) tradizionalmente ricondotti al dominio del diritto ambientale.

Dal punto di vista formale **non** si tratta di un **testo unico**, non coprendo il d.lgs. n. 152/2006 l'intera materia ambientale, comunque la si intenda: rimangono infatti escluse varie discipline (sostanze pericolose, inquinamento acustico, OGM, ecc.).

È viceversa discusso se il d.lgs. n. 152/2006, pur non recandone la dizione formale, rivesta le caratteristiche del codice.

Alla tesi che negava inizialmente la qualità di codice, mancando in origine una parte generale, ovvero un insieme di principi che potessero governare l'applicazione delle molte regole contenute nel testo normativo, sostenendo trattarsi più propriamente di un “testo unificato” [FONDERICO, 12], può oggi ribattersi che, con le importanti modifiche apportate dal d.lgs. n. 4/2008 e dal d.lgs. n. 128/2010 la mancanza di una “parte generale”, tipica dei veri codici, è stata superata, attraverso la riscrittura della parte prima, dedicata alle “**disposizioni**

comuni e ai principi generali”, alcuni dei quali di sicuro interesse penalistico.

Le citate modifiche legislative hanno realizzato una sorta di **codificazione per approssimazioni successive** [BORZI, 183], il cui definitivo consolidamento appare ancora lungi dal compiersi, in presenza di fonti sopranazionali che periodicamente pretendono nuove discipline di recepimento e, più in generale, di un clima culturale e socio-economico in continuo divenire, ove le esigenze di protezione dell’ambiente si contrappongono alle esigenze produttive con più o meno forza a seconda di mutevoli contingenze storiche.

4. Il bene giuridico.

L’ambiente, nella sua accezione più estesa (comprendente territorio, paesaggio, beni culturali) o più ristretta (limitata alle acque, all’aria, alla terra, alla flora e alla fauna) è campo di materia (o meglio, secondo la giurisprudenza costituzionale, valore) oggetto di disciplina anche penale [*supra*, 1].

Controversa è invece l’individuazione del **bene giuridico**, ovvero dell’interesse protetto dalle norme che incriminano condotte impattanti sull’ambiente.

La prospettiva di tutela può infatti teoricamente abbracciare l’**ambiente in sé** (un certo livello di integrità delle risorse naturali e cioè un certo equilibrio ecologico), ovvero un determinato assetto delle componenti della biosfera reputato accettabile per la **salute dell’uomo** o per altri suoi **interessi (produttivi, abitativi, agricoli, turistici, estetici, ricreativi, ecc.)**.

In quest’ultimo orizzonte l’ambiente assume i caratteri di bene strumentale alla tutela di altri interessi facenti capo alla persona umana.

I due orizzonti di tutela implicano diverse concezioni di fondo (rispettivamente, ecocentrica e antropocentrica), entrambe legittime [sul tema v. per tutti **BERNASCONI**, 15 ss. **SIRACUSA**, 30 ss.].

In questa sede, al di là di personali preferenze ideologico-culturali, sembra opportuno attenersi al dato normativo, con particolare riferimento, data la sua importanza storica e pratica, alla disciplina degli inquinamenti contenuta nel d.lgs. n. 152/2006.

In primo luogo, l’obiettivo primario del d.lgs. n. 152/2006 consiste nella «promozione dei livelli di **qualità della vita umana**, attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell’ambiente e l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali» (art. 2 d.lgs. n. 152/2006).

Secondo la **definizione “generale”** (art. 5, lett. *i-ter*) l’**inquinamento** consiste nella «introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell’aria, nell’acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla *salute umana o alla qualità dell’ambiente*, causare il deterioramento di beni materiali, oppure dan-